

# Provincia del Verbano Cusio Ossola

DELIBERAZIONE N. 321/99

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

### OGGETTO:

Autorizzazioni per gli allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento o a scopo alimentare. L.R. 04.09.1996, n. 70, art. 22.

L'anno **millenovecentonovantanove**, il giorno **diciannove** del mese di **agosto** alle ore **12,05** si è riunita la Giunta Provinciale, convocata dal Presidente per le ore 11.00 presso la Sede provvisoria dell'Ente a Villa San Remigio, Verbania.

All'appello risultano i Signori:

		Pres.	Ass.
1.	IVAN GUARDUCCI	Presidente	X
2.	ALBERTO ZACCHERA	Vice Presidente	X
3.	GIORGIO DELLA MORA	Assessore	X
4.	GIOVANNI FRANCINI	Assessore	X
5.	ARTURO LINCIO	Assessore	X
6.	MICHELE MARINELLO	Assessore	X
7.	ANTONIO QUARETTA	Assessore	X
Totale		7	0

Partecipa alla riunione la Dott.ssa Rosetta Alba Di Stefano - Segretario Generale dell'Ente.

Presiede il Dott. Ivan Guarducci - Presidente

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**Giunta Provinciale**

**Proposta di Deliberazione**

**Consiglio Provinciale**

**OGGETTO:** Autosoppressioni degli interventi di fiamme selvatiche e scopo di infoltimento o a scopo chinventore. LR 04/09/1996, n. 70, art. 22.

Seduta del 19 AGO. 1999

\*\*\*\*\*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Sr Romeo Cighia Q.F. DIR

Esprime parere favorevole, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1° prima parte, dell'art. 53 della Legge 08.06.1990, n. 142, in ordine alla sola regolarità tecnica, sulla proposta di deliberazione citata in epigrafe.

Li. 11/08/99 Il Responsabile del Servizio [Signature]

\*\*\*\*\*

IL RESPONSABILE di RAGIONERIA Prof. Giovanni Ferrante Q.F. \_\_\_\_\_

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi del 1° comma dell'art. 53 della Legge 08.06.1990, n. 142.

Li. 11/08/99 Il Responsabile di Ragioneria [Signature]

\*\*\*\*\*

Oggetto: Autorizzazioni per gli allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento o a scopo alimentare. L.R. 04.09.1996, n. 70, art.22.

Con l'entrata in vigore della Legge Regionale 04.09.1996, n. 70, "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", le autorizzazioni per l'allevamento della fauna selvatica, a scopo di ripopolamento e a scopo alimentare, sono disciplinate dall'art. 22, che prevede, al 1° comma, che sia la Giunta Provinciale, sulla base di apposite disposizioni dettate dalla Giunta Regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della Legge, a rilasciare, a persone nominativamente indicate, l'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di allevamenti di cui all'oggetto.

Il 2° comma prevede che nell'atto autorizzativo siano riportati gli obblighi alla cui osservanza è tenuto l'allevatore, in particolare per le condizioni igienico-sanitarie ed all'obbligo della tenuta di un registro riportante i dati dell'allevamento.

Il 3° comma assegna la vigilanza al servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio.

Il 4° comma prevede che gli animali allevati devono essere muniti di contrassegno di riconoscimento numerato con i dati dell'animale.

Il 5° comma rimanda alle disposizioni, che verranno emanate dalla Giunta Regionale, in merito al modo di prelievo dei soggetti allevati, operato esclusivamente da parte del titolare dell'allevamento a scopo di ripopolamento, che sia organizzato in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa.

Il 6° comma prevede che nel caso in cui l'allevamento sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione al Presidente della Giunta Provinciale.

Le disposizioni previste dal 1° comma dell'art. 22 sono state emanate dalla Giunta Regionale con la D.G.R. n. 35 - 20710, in data 07.07.1997.

La D.G.R. sopra citata è stata considerata dall'ufficio, subito esecutiva, senza prevedere una presa d'atto da parte della Giunta Provinciale, iniziando ad evadere le richieste di concessione pervenute ed informando i possessori di autorizzazione precedentemente concesse ai sensi della vecchia L.R. 60/79, così come stabilito dall'art. 13 delle disposizioni allegate alla D.G.R.

Recentemente è stata posta all'attenzione dell'Ufficio la situazione di una Azienda Agricola in ordine alla quale il responsabile del procedimento ha ritenuto applicabile il dettato del 6° comma dell'art. 22 e quindi bastevole, ai fini dell'autorizzazione, la comunicazione effettuata dall'azienda stessa.

Peraltro una più attenta analisi della normativa, anche alla luce dei recenti pareri espressi dalla Regione Piemonte - Settore caccia, e dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, impone il recepimento da parte della Giunta Provinciale della D.G.R. n. 35-20710 del 07.07.1997, e la contestuale approvazione delle modalità che disciplineranno il rilascio delle autorizzazioni per gli allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento o a scopo alimentare, che oltre a quanto analiticamente descritto nella sopra citata D.G.R., dovranno prevedere anche i sopralluoghi da parte del personale del Corpo di Polizia Provinciale e del consulente veterinario, dr Uberto Calligarich,

per la verifica di conformità dell'impianto, ed in esito al quale il dirigente di settore provvederà all'emanazione degli atti autorizzativi.

## La Giunta Provinciale

Letta la relazione del settore di cui sopra;

Ritenuto di fare propria la proposta in essa contenuta;

Accertato che sono stati espressi i pareri favorevoli, come risulta dai relativi visti apposti sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati e di ragioneria, ex art. 53 comma 1 della Legge 142/90, e dal responsabile del servizio finanziario, ex art. 55 comma 5 della Legge 142/90;

A voti unanimi, espressi nei modi e forme di Legge

## DELIBERA

**1) – Di prendere atto**, per le motivazioni espresse in premessa, dei contenuti prescrittivi della D.G.R. 35-20710 del 07.07.1997, relativa a “Disposizione in ordine al rilascio, da parte delle Province, dell'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento o a scopo alimentare di cui all'art. 22 della L.R. 70/96”, di cui si allega copia al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

**2) – Di dare atto** che le autorizzazioni per l'impianto e l'esercizio di allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento o a scopo alimentare di cui all'art. 22 della L.R. 70/96 verranno rilasciate dal dirigente del competente settore, previo sopralluogo da parte della Polizia Provinciale e da parte del consulente veterinario, Dr. Uberto Calligarich;

**3) – Di provvedere** ad adeguata comunicazione del presente provvedimento agli allevatori, alle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste, ai Comprensori alpini di caccia, all'A.S.L.ed alla Regione Piemonte.

*Uff. Sorbilla*  
*11-8*

*32*



**REGIONE PIEMONTE**

ASSESSORATO AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

SETTORE CACCIA E PESCA

prot. n. 2268

31 LUG. 1997

Torino, 11.....

PROVINCIA DEL VERBANO CUZIO OSSOLA
08 AGO. 1997
PROT. N. 12726

ALLE PROVINCE  
ASSESSORATO CACCIA

LORO SEDI


Oggetto: Allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento o a scopo alimentare.

Si trasmette, per gli adempimenti di competenza, copia della D.G.R. n. 35-20710 del 7.7.1997 concernente "Disposizioni in ordine al rilascio, da parte delle Province, dell'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento o a scopo alimentare. Art. 22 l.r. 70/96".

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
CACCIA E PESCA  
- Dr. V. Sorbilla -

CDB/cv  
*CDB*



# GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE

Verbale n. 174

Adunanza 7 luglio 1997

L'anno millenovecentonovantasette il giorno 7 del mese di luglio alle ore 15,30 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta Regionale, con l'intervento di Enzo GHIGO Presidente, Gaetano MAJORINO Vice Presidente e degli Assessori Antonello ANGELERI, Giovanni BODO, Franco Maria BOTTA, Angelo BURZI, Ugo CAVALLERA, Antonio D'AMBROSIO, Giuseppe GOGLIO, Giampiero LEO, Antonino MASARACCHIO, ~~Gilberto PICHETTO FRATIN~~, Roberto VAGLIO, con l'assistenza di Laura BERTINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Sono assenti gli Assessori: BODO, BURZI, D'AMBROSIO, PICHETTO FRATIN.

(Omissis)

D.G.R. n. 35 - 20710

OGGETTO:

Disposizioni in ordine al rilascio, da parte delle Province, dell'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento o a scopo alimentare. Art. 22 L.R. 70/96.

A relazione dell'Assessore Vaglio:

Vista la l.r. 4 settembre 1996, n. 70 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

visto l'art. 22 della citata legge regionale che demanda alla Giunta regionale la definizione delle disposizioni in ordine al rilascio, da parte delle Province, dell'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento o a scopo alimentare;

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE PIEMONTE  
COMMISSIONE DI CONTROLLO

C.C.Prot. n. *17472* Torino, 11 LUG. 1997

SI CONSENTE L'ULTERIORE CORSO

**NON SOGGETTA A VISTO**

## Disposizioni

~~art. 1~~ in ordine all'impianto e all'esercizio degli allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento o a scopo alimentare. (Art. 22 l.r. 4 settembre 1996, n. 70):

### Art. 1

#### Finalità

1. Gli allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento o a scopo alimentare sono autorizzati dalla Provincia competente per territorio, ai sensi dell'art. 17 della legge 157/92 e dell'art. 22 della l.r. 4 settembre 1996, n. 70, nel rispetto delle presenti disposizioni.

### Art. 2

#### Categorie degli allevamenti

1. Gli allevamenti di fauna selvatica possono avere ad oggetto:  
a) uccelli e mammiferi appartenenti alla fauna selvatica autoctona, a scopo di ripopolamento in natura;  
b) uccelli e mammiferi appartenenti alla fauna selvatica, a scopo alimentare.

2. Non è consentito l'allevamento del cinghiale a scopo di ripopolamento.

### Art. 3

#### Allevamento a scopo di ripopolamento. Costituzione

1. I soggetti che intendono avviare attività per l'impianto e l'esercizio di allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento debbono essere autorizzati dalla Provincia competente per territorio.

2. La richiesta di autorizzazione dev'essere corredata dai seguenti documenti:

- planimetria dell'area destinata all'allevamento;  
- relazione tecnico-gestionale, nella quale siano indicati, tra l'altro, la localizzazione e la tipologia dell'allevamento; le strutture e le attrezzature in dotazione; il numero di riproduttori a regime per ogni specie allevata; le tecniche di produzione; le previsioni di massima sui quantitativi prodotti annualmente per specie.

3. Nel caso di accoglimento della richiesta, la Provincia detta con il provvedimento di autorizzazione le prescrizioni per la gestione dell'allevamento.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
CACCIE E PESCE  
Dr. *[firma]* SOBRIANI



Art. 5

Registro di allevamento

1. Ad ogni allevatore sarà rilasciato dalla Provincia competente un registro di allevamento vidimato.

In tale registro debbono essere indicati:

- il numero dei riproduttori e la loro origine documentata;
- il numero degli animali nati, morti acquisiti e ceduti, con indicazione dei soggetti cedenti e cessionari;
- gli eventi patologici significativi.

2. Al registro debbono essere allegati i verbali dei controlli sanitari ed amministrativi.

3. Il registro deve essere sempre tenuto nei locali ove ha sede l'allevamento, a disposizione dei soggetti preposti alla vigilanza.

Art. 6

Contrassegno

1. Tutti gli esemplari esistenti nell'allevamento debbono essere muniti di contrassegno inamovibile da applicarsi non oltre il 90° giorno dalla nascita, indicante il mese e l'anno di nascita, il numero progressivo, la matricola, e, sul retro, il numero di autorizzazione dell'allevatore.

2. I giovani nati da riproduttori allevati stabilmente in recinto devono essere contrassegnati all'atto della prima cattura.

Art. 7

Prelievo e cessione degli animali

1. I capi allevati debbono essere prelevati con i normali mezzi di cattura previsti per le diverse specie.

2. Il titolare di allevamento a scopo di ripopolamento, organizzato in forma di azienda agricola, singola, consortile o cooperativa, e persona dallo stesso indicata, può essere di volta in volta autorizzato dalla Provincia, esclusivamente per ragioni sanitarie, al prelievo di uccelli e mammiferi pertinenti all'allevamento con i mezzi di caccia di cui all'art. 48 della l.r. 4 settembre 1996, n. 70.

3. Al momento della cessione degli animali, l'allevatore deve rilasciare all'acquirente, oltre ai documenti aventi natura fiscale, una ricevuta attestante il nominativo ed il numero di autorizzazione dell'allevatore, il nominativo dell'acquirente, la specie ed il numero dei capi ceduti. Gli esemplari allevati

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
CACCA E PESCA



1  
produzione di fauna a scopo di ripopolamento e debbono essere contrassegnati da tabella perimetrali, poste a distanza non inferiore a cento metri una dall'altra, recanti la dizione: "Allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare. Divieto di caccia. Art. 22 l.r. 70/96".

3. L'allevamento a scopo alimentare deve corrispondere a precipue necessità di carattere zootecnico e commerciale, e deve operare nel rispetto delle norme sanitarie vigenti.

4. I capi allevati devono essere catturati con i normali mezzi di cattura previsti per le diverse specie. Per gli ungulati il prelievo può essere effettuato dal titolare dell'allevamento o da persone dallo stesso individuate nella domanda di autorizzazione, con i mezzi di caccia di cui all'art. 48 della l.r. 70/96.

5. La cessione degli esemplari sia vivi che morti deve avvenire nel rispetto delle disposizioni vigenti. La cessione degli esemplari vivi è consentita unicamente per la vendita a centri di macellazione autorizzati.

6. Non è consentita la cessione a fini di ripopolamento di capi provenienti da allevamenti a scopo alimentare.

7. Gli allevamenti a scopo alimentare debbono essere dotati di un "registro di carico e scarico", rilasciato e vidimato dalla Provincia competente, nel quale debbono essere annotati il numero degli animali, acquistati e ceduti, nonché i nominativi dei soggetti cedenti e cessionari.

#### Art. 11

##### Cessazione dell'allevamento

1. In caso di cessazione dell'attività di allevamento il titolare dell'autorizzazione è tenuto a darne comunicazione scritta alla Provincia e all'Azienda sanitaria regionale competenti entro il termine di 30 giorni. Alla Provincia devono essere restituiti l'autorizzazione e i registri di cui agli artt. 5 e 10.

#### Art. 12

##### Custodia, sospensione e revoca

1. Per la custodia degli animali allevati si applicano le disposizioni vigenti in materia.

2. La Provincia, con il provvedimento di autorizzazione, disciplina i casi di sospensione o revoca dell'autorizzazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
CACCI E PESCA  
(Dr. Vito SORBILLI)



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Ivan GUARDUCCI

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Rosetta Alba DI STEFANO

=====

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo provinciale il 23 AGO. 1999 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 9.6.1947, n. 530.

Verbania, 23 AGO. 1999

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Rosetta Alba DI STEFANO

=====

E' copia conforme all'originale.

Verbania, 23 AGO. 1999



IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Rosetta Alba DI STEFANO)

=====

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02 SET. 1999

Verbania, 02 SET. 1999

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

IL SEGRETARIO

F.TO: DI STEFANO

Verbania li, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO